

Consiglio Regionale
della Puglia

4* Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 129 DEL 18.3.1985

- 1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/E SEDUTA/E DEL 18.3.85 I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE IN DATA 10-1-85

D.D.L. "Modifica alla L.R. 4.12.81, n.60 'Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita"
(atto Cons. n.498/A)

- 2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV^ COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE favorevole a maggioranza.. SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1) , NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.

- 3) LA IV ^ COMMISSIONE , ALTRESI', ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI :

- 4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:

FAVOREVOLE: COLONNA AFFATATO LIA DI GIUSEPPE PAOLUCCI

CONTRARI:

DI ASTENSIONE : PICCIGALLO DELL'AQUILA

- 5) LA IV^ COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO: Giuseppe Colonna

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 47/P del 20.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 20.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 19.3.1985
- D.d.L. "Modifica alla L.R. 4.12.1981, n.60 'Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita'".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

- favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
- rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Lia, Calvario, Troccoli.

contrari: Rossi, Bellifemine

di astensione:



**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico
Il Presidente

1

D.D.L. "MODIFICA ALLA L.R. 4.1.2.1981, n. 60, "Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita"

relatore: Giuseppe Colonna

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2

Commissione Consiliare Permanente

Sviluppo Economico

Il Presidente

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

al Disegno di Legge : MODIFICA alla L.R. 4 dicembre 1981, n.60, avente ad oggetto "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita".-

La L.R. 4 dic.1981, n.60, che disciplina la concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, è entrata in vigore il 28 dicembre 1981.

Con circolare dell'Assessorato in data 18.1.1982 sono state impartite disposizioni ai Comuni in merito alla legge stessa e sono stati ribaditi, in particolar modo, i termini e le modalità di concessione del contributo, previsti dagli artt.4, 6 e 7 della legge medesima.

L'art.4, primo comma, prevede un contributo nella misura del 60% delle spese sostenute da ciascun Comune, e comunque non superiore all'importo di L.200 (duecento) per abitante. In effetti, il contributo della Regione non deve superare il 60%, ma per i pochi Comuni ai quali è stato già erogato si è rilevato che il contributo in questione si riduce al 20 - 30% non potendo superare, nel contempo, l'importo derivante dal rapporto pro-capite della popolazione residente. E' quindi indispensabile l'elevazione della cifra per abitante.


Inoltre, alla scadenza dei mesi quattro (art.6) dalla data di entrata in vigore della legge (28 aprile 1982) solamente pochi Comuni, circa un terzo, avevano fatto pervenire la relativa istanza : alcune scarsamente documentate, altre pervenute oltre il termine utile stabilito dalla legge.

E' da ritenersi che il suddetto termine non sia stato sufficiente per i Comuni e per quanto riguarda la scelta del tecnico o dei tecnici e per l'adozione degli atti deliberativi concernenti l'affidamento dell'incarico.

Ciò premesso, si rende necessario ed urgente non solo elevare l'importo per abitante da L.200 a L.500 (cinquecento) in modo da assicurare ai Comuni il contributo effettivo del 60% delle spese sopportate per la redazione dei piani, ma anche prorogare i termini sia per regolarizzare le domande pervenute oltre il termine di scadenza e sia per dare la possibilità agli altri Comuni di inoltrare la domanda di concessione del contributo medesimo.

La Commissione nell'esprimere parere favorevole al presente disegno di legge lo sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale.

Giuseppe Colonna



**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

Il Presidente

3

Art.1 -

L'importo di L.200 (duecento) per abitante previsto dal primo comma dell'art.4 della L.R.4.12.1981, n.60, è elevato a L.500 (cinquecento) per abitante.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico
Il Presidente

Art.2 -

Il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art.6 della L.R.4.12.1981, n.60, è fissato in mesi 12 (dodici) e decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I termini fissati al secondo comma dell'art.6 della L.R. 4.12.1981, n.60, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono ritenute valide le domande presentate oltre i termini stabiliti dall'art.6 della L.R. 4.12.1981,n.60, salva eventuale integrazione della documentazione entro il termine perentorio di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3 -

Il termine perentorio previsto dal primo comma dell'art.7 della L.R. 4.12.1981, n.60, è elevato da uno a due anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il termine di due anni decorre dall'entrata in vigore della presente legge per le domande presentate oltre i termini previsti dall'art.6 della L.R. 4.12.81, n.60 e ritenute valide ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

~~Il Presidente~~

6

Art. 4 -

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento previsto al Cap. 0801020 del Bilancio di previsione per il 1985.